



Osservazioni WWF Italia

Commissioni riunite V (Bilancio e Tesoro), VIII (Ambiente) della Camera dei deputati

Disegno di legge AC 3083

"Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile"

Roma, 8 settembre 2026

WWF Italia ringrazia le Commissioni per l'opportunità di contribuire all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 144 del 7 agosto 2026 e concentra le proprie osservazioni sulle disposizioni che incidono sulla governance pubblica della fauna selvatica e, più in generale, sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità.

La questione di maggiore rilevanza riguarda la ricostituzione del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, organismo destinato ad incidere in misura crescente sull'applicazione della legge n. 157 del 1992 e sulle decisioni che riguardano la conservazione della fauna selvatica, bene che l'ordinamento qualifica come patrimonio indisponibile dello Stato e che la Costituzione tutela espressamente all'articolo 9 tra i principi fondamentali, precisando, all'art. 41 che l'attività economica pubblica e privata non può contrastare con i superiori interessi di tutela ambientale.

Ciò che viene in rilievo è il modello di amministrazione della fauna selvatica che il legislatore intende perseguire e, soprattutto, il rapporto tra valutazione scientifica e decisione politica nell'esercizio delle funzioni pubbliche in materia di biodiversità.

La disposizione deve essere letta alla luce della vicenda normativa e giurisprudenziale che ha interessato il Comitato negli ultimi anni. Per oltre un decennio il CTFVN non è stato ricostituito a seguito della soppressione degli organismi collegiali operata nel 2012 a fronte della sostanziale inutilità dello stesso. Nel 2022 il legislatore è tuttavia intervenuto attribuendo al Ministro dell'agricoltura un potere estremamente ampio di revisione, modifica e ricostituzione degli organismi operanti presso il Ministero, compreso il CTFVN. Sulla base di tale disposizione il MASAF ha dunque costituito il nuovo Comitato nel 2023, modificandone profondamente la composizione prevista dall'articolo 8 della legge n. 157 del 1992 che non è mai stato abrogato. Nel contempo è stato modificato l'art. 18 della L. 157/1992 il quale oggi prevede che le regioni, in sede di elaborazione del calendario venatorio regionale, debbano trasmettere la relativa bozza, al fine di acquisire il parere, non solo ad ISPRA, ma anche al CTFVN. È inoltre stato introdotto il principio secondo cui *"i pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo"* ovvero 30 giorni. Questa disposizione conferma in maniera chiara non solo l'equiparazione tra i pareri dei due organi ma anche la possibilità che, nel caso in cui ISPRA non dovesse riuscire ad emanare il proprio parere entro il termine fissato, le regioni possono legittimamente tener conto solo del parere del CTFVN emanando

un calendario venatorio, di fatto, senza avere acquisito il parere dell'unico organo scientifico nazionale di riferimento in materia.

Successivamente il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1336 del 2026, ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma che aveva consentito tale operazione, evidenziando il carattere improprio della delegificazione, l'attribuzione al Ministro di un potere sostanzialmente illimitato, la possibilità di sopprimere la rappresentanza di intere categorie e il possibile contrasto con gli articoli 1, 2, 3, 10, 18, 48, 49, 51, 97 e 117 della Costituzione e i basilari principi ivi espressi di proporzionalità, ragionevolezza e rappresentatività e parità di trattamento fra le associazioni. In particolare, il massimo organo della giustizia amministrativa ha precisato che *"l'eliminazione di rappresentanti di intere associazioni venatorie nazionali ma anche di altri enti e organi, dunque di categorie aventi rilevanza nazionale e interessi differenziati, provoca uno sproporzionato sacrificio dei principi costituzionali di rappresentatività, proporzionalità e parità espressi dai parametri costituzionali"*.

In questo contesto, l'inserimento nel decreto-legge di una nuova disciplina legislativa del Comitato, sostanzialmente conforme a quella prevista dalla disposizione sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, appare destinato a sostituire il fondamento normativo attualmente sottoposto al giudizio della Consulta. Ne deriva il rischio concreto che la Corte venga privata della possibilità di pronunciarsi su questioni di evidente rilevanza istituzionale che il Consiglio di Stato ha già ritenuto meritevoli di scrutinio.

WWF Italia ritiene che il Parlamento debba valutare con particolare attenzione questo elemento, evitando che una questione di tale importanza venga sostanzialmente sottratta al controllo di costituzionalità.

Sul piano sostanziale, la principale criticità riguarda la funzione che il Comitato è chiamato a svolgere all'interno del sistema delineato dalla legge n. 157 del 1992. L'ordinamento italiano dispone già di un'autorità tecnico-scientifica pubblica alla quale il legislatore ha attribuito compiti di studio, monitoraggio, ricerca e supporto specialistico in materia di conservazione della fauna selvatica, che è ISPRA. La ricostituzione del CTFVN non risponde quindi all'esigenza di colmare un vuoto scientifico. L'effetto concreto dell'intervento normativo è stato quello di affiancare ad ISPRA un organismo a composizione prevalentemente politico-corporativa progressivamente utilizzato come sede alternativa di valutazione e come contrappeso alle determinazioni dell'istituto scientifico nazionale.

La composizione del Comitato conferma tale impostazione. Su diciassette componenti complessivi, uno soltanto rappresenta ISPRA e uno soltanto rappresenta l'intero mondo delle associazioni ambientaliste nazionali. Al contrario, risultano ampiamente rappresentati interessi direttamente collegati all'attività venatoria o alla sua gestione attraverso tre rappresentanti delle associazioni venatorie, il rappresentante dell'ENCI e quello del Consiglio Internazionale della Caccia e della Conservazione della Selvaggina. La maggioranza dell'organismo è pertanto espressione di amministrazioni e categorie portatrici di interessi di settore, mentre la componente scientifica pubblica nazionale rimane confinata ad una presenza marginale.

Tale assetto impedisce di qualificare il Comitato come organismo tecnico-scientifico in senso proprio. Nessuna disposizione richiede ai componenti il possesso di titoli scientifici, competenze accademiche

o specifiche qualificazioni professionali nelle discipline della conservazione della natura. Ci si trova piuttosto di fronte ad un organismo di rappresentanza degli interessi coinvolti nella materia faunistica. Una funzione di questo tipo può certamente avere una sua legittimità istituzionale; ciò che desta preoccupazione è l'attribuzione ad un simile organismo di un ruolo sempre più incisivo nelle decisioni che dovrebbero fondarsi primariamente sulla conoscenza scientifica e sul principio di precauzione.

Tali preoccupazioni, derivanti dal combinato disposto tra la costituzione del Comitato e la modifica dell'art. 18 della L. 157/1992 (peraltro reiterata nel corso di questa legislatura) e denunciate dalle associazioni ambientaliste fin dalla ricostituzione del Comitato, hanno trovato una conferma particolarmente significativa nella recente sentenza del Consiglio di Stato relativa al calendario venatorio della Regione Marche n. 6600 del 24 agosto 2026. In quella decisione il Consiglio di Stato ha affermato che alla luce delle modifiche normative intercorse, il parere dell'ISPRA e quello del CTFVN si collocano sul medesimo piano e che le Regioni possono discostarsi dall'uno o dall'altro mediante adeguata motivazione. Il risultato è una sostanziale equiparazione tra l'autorità scientifica pubblica nazionale e un organismo rappresentativo di interessi.

Le conseguenze di tale impostazione sono particolarmente rilevanti. Le valutazioni dell'ISPRA cessano di costituire il principale riferimento tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia faunistica; aumenta la discrezionalità delle amministrazioni chiamate ad operare scelte incidenti sullo stato di conservazione delle specie; si indebolisce il ruolo del principio di precauzione; diviene più complesso il controllo giurisdizionale sulle decisioni che si discostano dalle indicazioni della comunità scientifica e vengono quindi lese le prerogative di cui all'art. 24 Cost. Si tratta di un'evoluzione che rischia di porre l'Italia in una posizione di crescente tensione rispetto agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, in particolare dalla Direttiva Uccelli e dalla Direttiva Habitat rendendo concreto il rischio di apertura di una ulteriore procedura d'infrazione su un tema rispetto al quale la Commissione europea ha già rilevato una serie di criticità del sistema nazionale di disciplina del settore e avviato le relative procedure di "dialogo" con il Governo. Parimenti, tale assetto è destinato a determinare un crescente contenzioso interno esponendo le amministrazioni pubbliche alle relative conseguenze in termini di spese processuali e probabili condanne.

La fauna selvatica costituisce un bene pubblico indisponibile e la sua tutela rappresenta un interesse generale della Repubblica. Le decisioni che incidono sul suo stato di conservazione richiedono valutazioni fondate sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e non possono essere affidate alla mediazione tra interessi contrapposti.

Per questa ragione, posto quanto rilevato in merito alla funzione, alla composizione e alle finalità perseguite dal CTFVN, appare illogico che l'organo venga istituito in seno al Ministero dell'Agricoltura e presieduto dal titolare del dicastero, prevedendo un ruolo marginale del Ministero dell'Ambiente. La disciplina in esame è difatti espressione dei richiamati artt. 9 e 41 Cost. ed è dunque di chiara titolarità del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Per tali ragioni WWF Italia propone la soppressione dei commi 8 e 9 dell'articolo 1 del decreto-legge. In via subordinata, si ritiene necessaria una radicale revisione della disciplina del CTFVN che rafforzi in modo significativo la componente scientifica indipendente, ripristini una rappresentanza adeguata delle associazioni ambientaliste, elimini l'attuale squilibrio tra interessi venatori e interessi di tutela della biodiversità, renda pubblica e trasparente l'attività del comitato e chiarisca espressamente che

il ruolo scientifico dell'ISPRA mantiene carattere primario nell'attuazione della normativa nazionale ed europea in materia di conservazione della fauna selvatica.

In conclusione, la vicenda del CTFVN rappresenta una questione che trascende il settore venatorio. Essa riguarda il ruolo della scienza nell'azione amministrativa, l'attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità, il rispetto del principio di precauzione e la capacità dello Stato di garantire una tutela effettiva della biodiversità. Il Parlamento ha oggi l'opportunità di riaffermare con chiarezza che la conservazione della fauna selvatica deve continuare a fondarsi sulla conoscenza scientifica indipendente e sull'interesse generale, assicurando che la tutela della natura rimanga al centro dell'azione pubblica.

Per quanto riguarda le altre disposizioni contenute nel decreto-legge, WWF Italia richiama inoltre l'attenzione sul differimento dell'entrata in vigore delle norme relative alla prevenzione dei danni ambientali nel settore della nautica da diporto, evidenziando l'esigenza che il rinvio sia accompagnato da adeguate garanzie circa il completamento del percorso attuativo e la piena effettività delle misure di prevenzione ambientale previste dal legislatore.